



**COMUNE DI BADIA POLESINE**

**Provincia di Rovigo**

Prot. n. 8653

**SCRITTURA PRIVATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CICLABILE E VEICOLARE DI VIA CAPPUCCINI NEL COMUNE DI BADIA POLESINE".**

- CUP: C97H20000380006 - CIG: 89941710B6 -

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **20** del mese di **aprile**, presso la Residenza Comunale di Badia Polesine, si sono personalmente costituiti i signori:

1) **ARCH. IVAN STOCCHI**, nato a \*\*\*\* (\*), il \*\*.\*\*.\*\*, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F 82000390292 - P.IVA 00240680298, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici di seguito nel presente atto denominato "Comune".

2) **GEOM. LIVIO GUASTI**, nato a \*\*\*\*\* (\*), il \*\*.\*\*.\*\*, residente a \*\*\*\* in \*\*\*\* n. \*\*, nella sua qualità di Legale Rappresentante, dell'Impresa **C.I.M.O.TER. S.R.L.** con sede legale in viale Bernini n. 9 - 45100 Rovigo, C.F. e P.IVA 00594070294, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

**PREMESSO**

- che he in esecuzione della determinazione n. 707 del 01.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, redatto dal personale del Settore LL.PP., per lavori di "Messa in sicurezza della viabilità ciclabile e veicolare di via Cappuccini nel Comune di Badia Polesine" (CUP: C97H20000380006 - CIG: 89941710B6) dell'importo di € 280.000,00;

- che con la medesima determinazione è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77 del 31.05.2021 (Decreto Semplificazioni Bis);

- che con determina n. 159 del 07.03.2022 si è provveduto ad approvare il verbale di apertura buste del 17.12.2021, prot. n. 25757 agli atti di questo ufficio, e aggiudicare in via definitiva i lavori di "*Messa in sicurezza della viabilità ciclabile e veicolare di via Cappuccini nel Comune di Badia Polesine*", alla ditta C.I.M.O.TER. S.R.L. di Rovigo, che ha offerto un importo di € 183.000,00 per lavori, oltre ad € 3.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per complessivi € 183.000,00, oltre all'IVA 22%, per un importo complessivo di € 223.260,00;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto**

a) Il Comune, così come sopra rappresentato, conferisce all'impresa **C.I.M.O.TER. S.R.L.** con sede legale in Rovigo, che accetta senza riserve, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare. Il piano operativo di sicurezza costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato e depositato agli atti comunali. Si richiama, inoltre, quale parte integrante del presente contratto, il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici nel testo emanato dal Min. LL.PP. con decreto n. 145/2000, chiamato d'ora in avanti, per brevità, "Capitolato generale".

b) L'importo complessivo del presente atto resta convenuto in € 183.000,00 (euro centottantatremila/00) di cui euro 180.000,00 per lavori veri e propri, oltre euro 3.000,00 per costi per la sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA al 22%.

Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie per dare l'opera eseguita a regola d'arte, perfettamente funzionante e manutenibile, anche se non specificamente esplicitate. Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri posti a carico della Società dalla normativa vigente e dal presente contratto, con particolare riguardo a quelli derivanti dall'attuazione del piano operativo di sicurezza. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

## **Articolo 2 - Termini, penali e proroghe**

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni **121 (centoventuno)**, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

2. La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

### **Articolo 3 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i, sul valore dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

2. L'appaltatore avrà diritto ad un unico pagamento a saldo come disposto dall'art. 5.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il certificato di pagamento è emesso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto.

### **Articolo 4 - Cauzione definitiva**

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. \*\*\*\*\* rilasciata da \*\*\*\*\*, ID Agenzia \*\*\*\*\*, emessa il \*\*\*\*\* per un importo di euro 9.150,00 pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e che la stessa polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

2. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Articolo 5 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione**

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa della \*\*\*\*\* ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia di \*\*\*\*\* (Ag. \*\*\*\*\* n. \*\*\*\*\* in data \*\*\*\*\* per un importo di € 500.000,00, garantendo la responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere, i danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Dette garanzie sono state consegnate al Responsabile del Settore il quale si obbliga a custodirle, o farle custodire, sino al termine del contratto. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione del Comune stipulante avrà il diritto di valersi di propria autorità delle cauzioni come sopra prestate e l'impresa contraente dovrà reintegrarle nel termine che sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto, durante

l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di esse, così come l'impresa contraente stessa riconosce il diritto dell'Amministrazione Comunale ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo delle cauzioni.

Dette garanzie verranno restituite ad appalto ultimato e comunque nei termini fissati dalla normativa vigente.

#### **Articolo 6 - Piano di sicurezza in fase di esecuzione**

1. Il piano di sicurezza in fase di esecuzione, forma parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, ma depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Articolo 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### **Articolo 8 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base  
alla documentazione acquisita agli atti.

#### **Articolo 9 - Risoluzione e recesso**

1. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il  
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre  
al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dalla  
normativa vigente.

#### **Articolo 10 - Domicilio**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la  
propria sede, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini  
ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **Articolo 11 - Modalità di pagamento**

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di  
pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

#### **Articolo 12 - Capitolato generale d'appalto**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del  
Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000,  
n. 145.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del  
presente contratto o del capitolato speciale.

#### **Articolo 13 - Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo  
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore  
al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del procedimento  
promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Rovigo.

#### **Articolo 14 - Cessione del contratto - Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del Comune, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 15 - Obblighi dell'appaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 ed in particolare dell'art. 3, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge. Pertanto il Comune prende atto che l'appaltatore ha comunicato che i conti correnti su cui verranno accreditate le somme dovute per il presente contratto sono:

- Codice IBAN: \*\*\*\*\* presso l'Istituto \*\*\*\*\* S.p.A. - Agenzia di \*\*\*\*\*;

- Codice IBAN: \*\*\*\*\* presso l'Istituto \*\*\*\*\* - Agenzia di \*\*\*\*\*;

e che il soggetto abilitato ad operare in tale conto è il sig. \*\*\*\*\* - cod.fisc.: \*\*\*\*\*.

Le parti danno atto, quindi, che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010, al presente contratto si applica la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile che, pertanto, si risolve automaticamente in tutti i casi in cui le transazioni non sono state eseguite senza lo strumento del bonifico bancario o postale, su conti accesi presso istituti di credito o Poste Italiane S.p.A.

2. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi del comma 5 del citato Art. 3, ad indicare in tutte le transazioni il presente Codice CIG: 89941710B6;

**Articolo 16 - Spese di stipula**

1. Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo del presente atto e l'eventuale a registrazione della scrittura privata in caso d'uso.

**Articolo 17 - Trattamento dei dati personali.**

1. In relazione agli adempimenti connessi con il presente rapporto negoziale, l'appaltatore autorizza la stazione appaltante a comunicare a terzi i suoi dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). Responsabile del trattamento dei dati personali è l'Arch. Ivan Stocchi.

**Articolo 18 - Riferimento a norme specifiche.**

Per le norme non esplicitamente previste nel presente documento, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare e che, seppur non allegato al presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su 9 (nove) pagine a video, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

**Il Rappresentante della Stazione Appaltante**

**Il Responsabile del Settore LL. PP.** - Arch. Ivan Stocchi (Firmato file digitalmente)

**L'Appaltatore** C.I.M.O.TER. S.R.L. - Livio Guasti (Firmato file digitalmente)